

DISABILITA' E NORMATIVA

Facciamo il PUNTO: in queste pagine vengono riassunte le normative relative alla disabilità.



I BENEFICI PER GLI INVALIDI CIVILI

Tabella percentuali di Invalidità civile



34% - concessione gratuita di ausili da parte dell'ASL, ausili inclusi nel nomenclatore tariffario;
46% - possibilità di inserimento nelle liste di collocamento mirato (Legge 68/99);
51% - congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
67% -a) esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa) b) tessera regionale di libera circolazione (gratis tutte le linee di trasporto pubblico), con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a 16.000 Euro;
74% -a) assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni PRIVE DI IMPIEGO nel rispetto dei limiti di reddito b) l'assegno mensile è incompatibile con altri redditi pensionistici c) oltre i 65 anni di età è previsto l'assegno sociale dell'INPS
100% - a) fornitura gratuita ausili e protesi inclusi nel nomenclatore b) collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua c) esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria, esclusa la quota fissa d) tessera di libera circolazione gratuita e) pensione di inabilità per le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, nel rispetto dei limiti del reddito.

La domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile deve essere presentata all'INPS in via telematica.



DEDUCIBILITA' DELLE SPESE SOSTENUTE DA PERSONE CON DISABILITA'

La detrazione del 19%, secondo una nota dell'Agenzia dell'Entrate, è sull'intero ammontare della spesa sostenuta e può usufruirne anche il familiare del disabile (nel caso abbia sostenuto la spesa) a condizione che il disabile sia fisicamente a suo carico.

Ne possono usufruire le persone che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione medica ai sensi dell'art.4 Legge 104 del 1992 o da altre commissioni mediche pubbliche aventi questo incarico.

Le spese sostenute da cui si possono detrarre le spese sostenute sono:

- trasporto in autoambulanza del disabile come spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto, rientrano nelle spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente di 129,11 euro)
- Il trasporto del disabile effettuato dalla onlus che ha rilasciato regolare fattura
- l'acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti
- acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione
- costruzioni di rampe per eliminare le barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità
- installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti ai soggetti con grave disabilità
- acquisto di telefonini per sordomuti
- acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
- acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basate su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche
- acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi (...vedi nello specifico...)
- spese mediche relative all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Gli invalidi civili al 100% con IMPOSSIBILITA' A DEAMBULARE in maniera autonoma o che NON SONO in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana e necessitano dell'ASSISTENZA CONTINUATIVA di una persona hanno **DIRITTO AD UN'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, EROGATA INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO E DALL'ETA', IL CUI IMPORTO è di 512,34 euro al mese per 12 mensilità.**

PARCHEGGI RISERVATI AI DISABILI

Parcheggiare nel posto riservato ai disabili è reato penale

Chi parcheggia la propria macchina nel posto assegnato al singolo utente disabile commette un reato penale. Questo è quanto ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione. La sentenza nasce dopo un ricorso di un imputato ritenuto colpevole di aver parcheggiato la propria macchina in uno spazio riservato a una disabile affetta da gravi patologie. L'imputato si era difeso sostenendo che parcheggiare in uno spazio non equivale a impedire intenzionalmente la marcia ad una vettura.



La sentenza sottolinea che nel caso la violazione fosse stata fatta in un parcheggio generico per disabili, la violazione sarebbe stata dell'art. 158 comma 2 del codice della strada, il che significa, in altre parole, una bella multa per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili.

Questo caso è però diverso, perché il posto auto è espressamente riservato a una persona che ne ha la necessità per via delle sue condizioni di salute. Lasciando la macchina in questo posto dedicato, dalle 10,40 fino a notte fonda, ha impedito alla persona disabile di parcheggiare, al suo ritorno a casa, nel posto a lei assegnato, commettendo violenza privata.

L'imputato, oltre alle spese processuali e cinquemila euro di ammenda, è stato condannato a quattro mesi di carcere. L'augurio è che questa sentenza possa essere un efficace deterrente.

ZONA TRAFFICO LIMITATO con contrassegno invalidi, si può

Chiunque abbia un contrassegno per invalidi può tranquillamente transitare in una zona a traffico limitato (ZTL) anche dove l'accesso è limitato al trasporto pubblico. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 2310/17, chiarendo una volta per tutte, si spera, la questione.



Il caso si riferisce ad un portatore di Handicap che si è visto recapitare ben 21 multe dal Comune di Busto Arsizio e ha fatto ricorso prima dal Giudice di Pace (perdendo), poi al Tribunale (vincendo), ed infine in Cassazione.

Seconda la Cassazione, se nella ZTL può transitare un mezzo pubblico per prelevare ed accompagnare, allora può transitarvi anche un veicolo con il contrassegno per invalidi.

L'art. 11 del DPR n. 503/96 prevede "in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizio di trasporto di pubblica utilità. Nel caso in questione, il fatto che l'autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per aver venuto meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. L'accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi dell'art. 11 del DPR. n. 503 del 1996, l'accesso al Possessore del contrassegno di cui all'art. 12 dello stesso decreto".

BONUS ELETTRICO per i disabili, come funziona e come ottenerlo

Il **bonus** luce può essere richiesto da tutti i clienti affetti da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita. L'elenco, presente nel Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, prevede:



Apparecchiature per pressione positiva continua;	Aspiratori;	Nutripompe;	Sollevatori fissi a soffitto elettrici, sollevatori per la vasca da bagno;
Ventilatori polmonari;	Monitor Multiparametrici;	Pompe d'infusione, a siringa;	
Polmoni d'acciaio;	Pulsossimetri;	Carrozze elettriche;	Materassi antidecubito.
Tende per ossigeno terapia;	Apparecchiature per dialisi peritoneale;	Sollevatori mobili, sollevatori mobili a sedile elettrici, s. m. a barella elettrici;	
Concentratori di ossigeno;	Apparecchiature per emodialisi;		

Il bonus è cumulabile con quello di disagio economico, quando siano presenti i rispettivi requisiti. La domanda per ottenere il bonus va presentata al proprio Comune di residenza, dove è registrata la bolletta, utilizzando gli appositi moduli scaricabili sul sito della CAF.

La **domanda** va presentata con una serie di documenti: un certificato ASL che dimostri le gravi condizione di salute, dove sia specificato che è necessario utilizzare le apparecchiature elettriche per il supporto vitale; il tipo e le ore di utilizzo dell'apparecchiatura e l'indirizzo presso il quale si trova la suddetta apparecchiatura. A questi va allegato un documento d'identità, il codice fiscale del richiedente e il modulo B.

A queste informazioni va aggiunto: il codice POD reperibile in bolletta, l'identificativo del punto di consegna dell'energia elettrico ed è alfanumerico, la potenza disponibile o impegnata. È importante sottolineare che non si possono presentare altri documenti: il certificato d'invalidità civile, la presentazione dell'**ISEE**.

Lo stato del bonus si può verificare presso l'Ente dove è stato richiesto, telefonando al numero verde 800 166 654, o collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it nella sezione *Controlla online la tua pratica* inserendo user ID e password. Il bonus non va rinnovato, ma viene erogato finché si usano le apparecchiature mediche. Chi ha presentato la domanda prima del 2012 può richiedere un adeguamento, se sono previsti per loro bonus maggiori.

PATENTI E INDENNITA' SONO COMPATIBILI

Tra i falsi miti che le tante Associazioni che si occupano di disabilità devono combattere quotidianamente, c'è quello dell'incompatibilità tra patente di guida speciale e indennità di accompagnamento. Il Ministero della Salute, nel rispondere ad una richiesta specifica dell'ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti), ha smentito questo falso mito.

Il Presidente Nazionale dell'ANGLAT, nel sollevare la questione, ha puntualizzato che "l'indennità di accompagnamento viene concessa, al solo titolo della minorazione, a coloro che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua".



Il Ministero della Salute in una nota ha sottolineato che "non si ravvisa un'incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale. Il discrimine è la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri: se la patologia della persona richiedente la patente di guida, pur beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata.

La Commissione Medica Locale, non sulla base di un'aprioristica esclusione alla visita dei soggetti beneficiari di un'indennità di accompagnamento, ma sulla base di una valutazione medico legale fatta caso per caso, potrà esprimere un giudizio di idoneità o di inidoneità alla guida. Pertanto non è di per sé godere di un'indennità di accompagnamento che preclude il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, quanto la patologia stessa che ne ha motivato il godimento e quanto la patologia stessa, sulla base di valutazioni "ad personam" permetta o meno una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri".